

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI/AREE IN FRAZIONE "TRIANGIA" - ANNUALITÀ 2023

PREMESSO:

- che l'*Itinerario nella memoria* attraversa dalla sua inaugurazione (avvenuta in data 3.05.2009) il versante terrazzato ad ovest del territorio comunale, versante in cui si concentra la maggior parte delle frazioni e località comunali, con conseguente notevole affluenza di fruitori;
- che tale itinerario, grazie ai costanti interventi manutentivi effettuati da varie Associazioni locali sondriesi, avvicendatesi a partire dal suo recupero ad oggi, ha accresciuto nel frattempo la propria importanza e strategicità a causa delle sue funzioni di collegamento e di fruizione per scopi turistico-ricreativi;
- che il suo tracciato originario è stato esteso e collegato in questi ultimi anni ad ulteriori tratti sentieristici circostanti già esistenti e percorribili (in uso o abbandonati), caratterizzati da interesse culturale, ambientale, naturalistico ed archeologico che una volta riqualificati hanno consentito di valorizzare ulteriormente il Monte Rolla – monte che sovrasta a nord la Città di Sondrio;

CONSIDERATO che con note in data 30.06.2023 (pervenuta il 30.06.2023 - Prot. 23016) e 12.07.2023 (pervenuta il 12.07.2023 - Prot. 24610), Il GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA ha confermato la propria disponibilità alla stipula di una specifica convenzione, simile, anche in termini di incidenza economica rispetto allo sviluppo territoriale dei tracciati stessi, a quella stipulata con le altre Associazioni locali e valevole per l'annualità 2023, finalizzata alla realizzazione di interventi manutentivi di carattere ordinario su tratti del Sentiero nella memoria e un tratto adiacente allo stesso, oltre che su ulteriori aree (aiuole spartitraffico e piazzetta) in Frazione "Triangia" (meglio identificati in colore blu e viola sull'allegata planimetria);

RITENUTO, pertanto, NECESSARIO disciplinare tramite apposita convenzione, per l'annualità 2023, tali accordi manutentivi tra il Comune di Sondrio e il suddetto GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA:

- il Comune di Sondrio (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dall'Ing. GIANLUCA VENTURINI, nato a Sondrio il 18.11.1960, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici,

E

- il GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA (Atto costitutivo redatto dal Dr. Carlo Cao – Notaio in Sondrio - rep. n. 152066/15090 del 10.05.1991 - registrato a Sondrio il 17.05.1991), con sede legale in Sondrio, F.ne Triangia - Via della Villa, 67 (rappresentato dal Sig. MORELLI PIERLUIGI, nato a Sondrio il 24.10.1974 - C.F. MRLPLG74R24I829Y – residente a Sondrio – F.ne Triangia, Vicolo Valena, 108 - nella sua qualità di Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell'Associazione stessa);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il Comune, come sopra rappresentato, concede, per quanto di competenza, secondo i termini e le modalità stabilite nella presente convenzione, al Gruppo Sportivo di cui sopra, che accetta, a mezzo del proprio rappresentante innanzi generalizzato, di effettuare le seguenti periodiche opere di manutenzione ordinaria sui tracciati sentieristici di cui in premessa, il tutto come meglio identificato sulla planimetria allegata, con spese interamente a proprio carico, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione:

- *taglio erba, cespugli e infestanti, sia a monte che a valle di strada/sentieri, per una fascia di almeno m. 0,50 dal ciglio, per un n. minimo di 3 tagli annui nel periodo solitamente compreso tra aprile e settembre;*
- *pulizia e sistemazione periodica di eventuali canalette trasversali;*
- *raccolta e smaltimento di eventuali rifiuti presenti;*
- *verifica periodica (in concomitanza con il periodo di taglio) e pronta segnalazione al Comune dello stato di conservazione del tracciato (fondo stradale e sentieristico, muretti a secco, ...) come pure dell'integrità e funzionalità della segnaletica e di eventuali dispositivi di sicurezza presenti;*

ART. 3

Il Comune autorizza il suddetto Gruppo Sportivo agli adempimenti successivi, necessari all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, fatta salva la facoltà di valutare/effettuare gli interventi straordinari eventualmente proposti dal Gruppo Sportivo stesso (ripristino di eventuali tratti degradati - fondo stradale, muretti a secco, dispositivi di sicurezza, ...) al fine di garantire la fruibilità in sicurezza dei sentieri di cui trattasi.

ART. 4

La convenzione si intende a titolo gratuito fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

La presente convenzione ha durata annuale (2023) e diventerà impegnativa per il Gruppo Sportivo e per il Comune a partire dalla data della sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 15 giorni dall'approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento il Gruppo Sportivo dovrà inviare per conoscenza al Comune nominativo e recapito del responsabile della conduzione dei lavori per ogni eventuale problematica che possa presentarsi durante l'effettuazione degli interventi stessi.

Nel caso in cui il Gruppo Sportivo non effettui i lavori nei tempi e con le modalità prestabiliti dalla presente convenzione, fatte salve cause di forza maggiore, il Comune potrà revocare con effetto immediato la convenzione di cui trattasi e le relative agevolazioni economiche.

ART. 5

Il Comune per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal Gruppo Sportivo fornirà direttamente i beni di cui ai punti successivi o riconoscerà il rimborso delle spese sostenute, a fronte di idonea documentazione prevista per legge, nel limite di **€/anno 850,00** come di seguito indicato:

- *riconoscimento, per le diverse spese che l'Associazione sosterrà, inclusi gli oneri per le coperture assicurative a favore dei volontari, di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, di un rimborso forfettario pari ad **€/anno 400,00**, da erogarsi entro il mese di settembre c.a.;*
- *fornitura in corso d'opera di buoni combustibile e olii per un limite di spesa di **€/anno 350,00**, da erogarsi entro e non oltre il 15.12.2023;*
- *fornitura in corso d'opera di attrezzatura (guanti, rastrelli, badili, sacchi rifiuti, ...) ed eventuali materiali (sabbia, cemento, ...) per gli interventi, per un limite di spesa di **€/anno 100,00**, da erogarsi entro e non oltre il 15.12.2023;*

Resta inteso che eventuali costi sostenuti dal Gruppo Sportivo beneficiario in misura maggiore a quanto finanziato, salvo approvazione da parte del Comune di Sondrio, non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso di eventuale revoca della presente convenzione, il Comune corrisponderà un rimborso rapportato alle prestazioni rese ed al lavoro predisposto fino alla data di comunicazione della stessa.

ART. 6

Per la realizzazione degli interventi il Gruppo Sportivo si avvarrà prevalentemente di attrezzature o risorse proprie, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della presente convenzione.

È fatto divieto di cessione, se non autorizzata, del diritto derivante dalla presente convenzione.

ART. 7

La presente convenzione potrà essere revocata con effetto immediato da parte del Comune per l'inottemperanza a quanto previsto dalla stessa o qualora ricorrano esigenze di pubblica utilità.

La presente convenzione potrà essere revocata da parte del Gruppo Sportivo per impedimenti, non motivati, da parte del Comune a quanto previsto dalla presente o qualora ricorrano fondati motivi legati al Gruppo Sportivo stesso, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso A.R. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 5 ultimo comma.

È consentito ad ulteriori Associazioni locali, che nel periodo di validità della presente convenzione ne facessero richiesta, di divenire affidatarie, partecipando alla ripartizione di competenze e benefici individuati (nell'ambito della disponibilità dell'affidatario originario ad accettare eventuali variazioni operative) e/o di subentrare in toto al Gruppo Sportivo affidatario nel caso si avvalga della facoltà di recesso con le modalità di cui sopra.

Nessuna somma a titolo di risarcimento danni sarà comunque dovuta dalle parti in caso di risoluzione consensuale della presente convenzione.

ART. 8

Il Gruppo Sportivo dichiara di conoscere i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro di cui trattasi e si obbliga ad informarne compiutamente esecutori e collaboratori addetti alla realizzazione dei lavori e a stipulare apposita polizza assicurativa prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Gruppo Sportivo è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi, dei danni causati, per propria colpa, abuso o trascuratezza, nell'effettuazione dei previsti interventi.

Il Gruppo Sportivo assume, ad ogni effetto di legge, la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione delle attività di manutenzione nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, sia nei confronti delle persone che eseguiranno tali attività che nei confronti di terzi privati o di terzi enti preposti al rispetto della normativa vigente in tutti gli ambiti interessati dalle attività.

ART. 9

Il Gruppo Sportivo dovrà consentire ogni regolare svolgimento di controlli o sopralluoghi in loco da parte degli Enti preposti.

ART. 10

Il Comune in qualsiasi momento, per giustificati motivi derivanti dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica e/o dovendo eseguire interventi di natura straordinaria che abbiano carattere di somma urgenza, potrà, con effetto immediato, sospendere i lavori o revocare la convenzione.

ART. 11

Ogni eventuale contratto sottoscritto dal Gruppo Sportivo con soggetti terzi, nonché gli impegni dallo stesso assunti al fine dell'ottenimento di eventuali contributi, comportano la responsabilità del rappresentante del Gruppo Sportivo stesso ed il Comune, salvo espressa autorizzazione, ne resta sollevato in toto.

ART. 12

Per quanto non specificatamente contemplato, si fa espresso riferimento a norme e regolamenti generali vigenti in materia.

Ogni modifica alla presente convenzione, dovrà essere approvata dalle parti con opportuno atto.

ART. 13

Ogni eventuale spesa derivante dalla presente convenzione, per bolli e registrazioni fiscali o per copie, sono a totale carico del Gruppo Sportivo.

ART. 14

Tutte le controversie che possano insorgere fra le parti, qualora non si possa risolverle direttamente, saranno deferite al competente Foro di Sondrio.

Sondrio,

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il **COMUNE DI SONDRIO**

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
(Ing. Gianluca Venturini)

Firma _____

Per il **GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA**

Il Presidente p.t.
(Ing. Pierluigi Morelli)

Firma _____